

LA LEGGE SUL *MADE IN ITALY* E LA LEGGE 152/2024 PER UNA TUTELA “ALL’ITALIANA” DEL PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE: RIFLESSIONI A PARTIRE DALLA CONVENZIONE UNESCO DEL 2003

MADDALENA COGORNO*

Sommario

1. Introduzione. – 2. Gli obblighi nascenti dalla Convenzione UNESCO del 2003. – 3. Lo stato dell’arte tra il 2007 e il 2023 in Italia. – 4. La legge 206/2023: quale patrimonio culturale intangibile? – 5. Struttura della legge e strumenti di tutela del patrimonio culturale intangibile. – 6. La legge sul *Made in Italy* e la Convenzione del 2003: quale relazione? – 7. Lacune e profili critici. – 8. Grandi speranze: la delega al Governo nella legge 152/2024 sulle manifestazioni di rievocazione storica. – 9. Segue: i criteri direttivi per una disciplina organica del patrimonio culturale immateriale. – 10. Note conclusive.

Abstract

The entry into force of law 203/2026 on the protection of “made in Italy” and law 152/2024 on historical re-enactment events renews the discussion on the quality of the protection of intangible cultural heritage in the Italian legal system. These laws contain provisions that reference intangible cultural heritage and must, therefore, be read in harmony with the already existing legislation on the subject. This commentary identifies Italy’s obligations arising from the 2003 UNESCO Convention. Then it examines the extent to which they have been fulfilled and whether the new laws can be affirmed as a significant contribution to the protection of intangible cultural heritage.

Suggerimento di citazione

M. COGORNO, *La legge sul Made in Italy e la legge 152/2024 per una tutela “all’italiana” del patrimonio culturale intangibile: riflessioni a partire dalla Convenzione UNESCO del 2003*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2024. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università degli Studi di Firenze.
Contatto: maddalena.cogorno@unifi.it.

Il presente studio è frutto del lavoro di ricerca finanziato dall’Unione Europea “Defending Art: Italy and the International Security of Cultural Heritage (DEFART.IT)” – Next Generation EU, Missione 4 – Componente 2 – CUP B53D23032540001.

1. Introduzione

Il patrimonio culturale, con le sue ricchezze multiformi, ha sempre giocato nella società, nell'economia e persino nelle relazioni internazionali dell'Italia un ruolo di preminenza. Il nostro Paese ha, conseguentemente, negli anni, aderito ad una vasta serie di trattati a sua tutela, volti a introdurre misure di salvaguardia delle diverse manifestazioni del patrimonio culturale, inteso, a seconda delle fonti, come oggetto di circolazione, come bene a rischio nell'eventualità di un conflitto armato, quale espressione delle diversità culturali, come bene situato sulla terraferma o sommerso, etc.¹

La più ampia parte di questi strumenti mira alla esplicazione materiale del patrimonio culturale, in una concezione "monumentalistica" di matrice storicamente occidentale che lo definisce e lo apprezza solo in quanto esternato in manufatti ed edifici.² Tale prospettiva, però, si è negli anni rivelata inadeguata, a livello globale, ad offrire una tutela soddisfacente alle espressioni del patrimonio culturale di molti Stati, in particolare fuori dall'Europa, dove la cultura, la storia, l'arte si dispiegano, primariamente, in forme immateriali.³ È stato

¹ Tra le più note: Convenzione sulla Protezione dei beni culturali in conflitto armato del 1954 (Ratificata con l. n. 279/1958); Convenzione culturale europea del 1954 (Ratificata con l. n. 268/1957); Convenzione UNESCO sui mezzi per vietare e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali del 1970 (Ratificata con l. n. 873/1978); Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 (Ratificata con l. n. 61/1978); Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 1992, (Ratificata con l. n. 57 del 2015); Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o esportati illecitamente del 1995 (Ratificata con l. n. 213/1999); Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995, (Ratificata con l. n. 302/1997); Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001 (Ratificata con l. n. 157/2009); Convenzione UNESCO del 2005 per la promozione delle diversità culturali (Ratificata con l. n. 19/2007); Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società del 2005 (Ratificata con l. n. 133/2020); Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali del 2017 (Ratificata con l. n. 6/2022).

² L. LIXINSKI, *Intangible Cultural Heritage International Law*, Oxford University Press, Oxford, I ed., 2013, 67 ss; T. SCOVAZZI, *La Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale. Il negoziato e la sua applicazione pratica*, in *Antropologia e teatro*, 2023, vol. 16, 11; K. KUUTMA, *Between Arbitration and Engineering: Concepts and Contingencies in the Shaping of Heritage Regimes*, in N. ADELL. ET AL. (a cura di), *Between Imagined Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage*, Göttingen University Press, Göttingen, 2015, 24; C. BORTOLOTTI, *UNESCO and Heritage Self-Determination: Negotiating Meaning in the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the ICH*, in N. ADELL. ET AL. (a cura di), *Between Imagined Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage*, Göttingen University Press, Göttingen, 2015, 250; M. PAOLETTI, E. SINIBALDI, *Miti, interpretazioni e fraintendimenti: l'"autenticità" nella Convenzione UNESCO del 2003 e nella normativa italiana*, in *Antropologia e teatro*, 2023, vol. 16, 1, 30.

³ F. LENZERINI, *Protecting the Tangible, Safeguarding the Intangible: A Same Conventional Model for Different Needs*, in S. VON SCHORLEMER, S. MAUS (a cura di), *Climate Change as a Threat to Peace. Impacts on Cultural Heritage and Cultural Diversity*, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2014, 144; F. LENZERINI, *Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples*, in *The European Journal of International Law*, 2011, vol. 22, n. 1, 102-103; J. BLAKE, *Safeguarding Intangible Cultural Heritage*, in F. FRANCONI, A. VRDOLJAK (a cura di), *The Oxford handbook of international cultural heritage law*, Oxford University Press, Oxford, I ed., 2020, 347.

dunque necessario espandere il concetto tradizionale di patrimonio culturale oltre i beni materiali, per includervi le pratiche, le tradizioni e le conoscenze che rappresentano l'eredità comune ad una comunità ed una componente fondamentale delle culture viventi.⁴ Anche l'Italia non è estranea alle forme culturali immateriali, con il ricchissimo folklore, le tradizioni variegiate nelle diverse regioni, i rituali tipici. Anche per questo l'Italia ha ratificato la Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del patrimonio culturale intangibile del 17 ottobre 2003 con legge n. 167 del 27 settembre 2007.

Fino ad oggi, però, le misure adottate dall'Italia in attuazione degli obblighi discendenti dalla Convenzione non sono parse soddisfacenti, soprattutto alla luce del suo articolo 1, che tra gli scopi del trattato enuncia quello di assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati e quello di suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia apprezzato a tutti i livelli.⁵

Il 27 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*",⁶ seguita, il 1° novembre 2024, dalla legge n. 152 "Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" che sembrano, dunque, già dal titolo, inserirsi nel *corpus* normativo italiano relativo al patrimonio culturale intangibile.

Risulta, pertanto, rilevante esaminare tali interventi normativi, anche al fine di valutare se essi possano colmare i vuoti di tutela del patrimonio culturale immateriale in Italia, dando compiuta attuazione degli obblighi internazionali in materia.

2. Gli obblighi nascenti dalla Convenzione UNESCO del 2003

Prima di addentrarsi nell'esame del quadro normativo italiano di settore, pare opportuna una rapida ricognizione del contenuto della Convenzione del 2003. Essa muove dalla constatazione che i processi di globalizzazione e trasformazione sociale, con le relative possibilità di dialogo tra comunità, danno altresì

⁴ F. FRANCONI, *Culture, Heritage and Human Rights: An Introduction*, in F. FRANCONI, M. SCHEININ (a cura di), *Cultural Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, 14; F. FRANCONI, *Il contributo del diritto internazionale alla protezione del patrimonio culturale*, in *Alberico Gentili - La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*, Atti del Convegno, Dodicesima Giornata Gentiliana, Giuffrè, Milano, 2008, 333-336.

⁵ Art. 1, lett. b) e c), Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 2003 (Di seguito, in nota, "Convenzione UNESCO 2003").

⁶ L. n. 206/2023, "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*", le cui relative note sono poi state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 11 del 15 gennaio 2024.

origine a gravi minacce di deterioramento, sparizione e distruzione del patrimonio culturale intangibile,⁷ prezioso veicolo di identità e interazione tra gli esseri umani.⁸ Di conseguenza, l'art. 1 enuncia quattro obiettivi di tutela: a) la salvaguardia; b) il rispetto per il patrimonio intangibile delle comunità, dei gruppi e degli individui; c) l'accrescimento della consapevolezza – a livello locale, nazionale ed internazionale – dell'importanza di tale patrimonio, assicurandone il mutuo apprezzamento; d) l'assistenza e la cooperazione internazionale.⁹

Per il raggiungimento di tali scopi, la Convenzione ha predisposto una serie di misure e assegnato una varietà di obblighi, classificabili in quelli che si spiegano a livello internazionale, quelli che ricadono *in toto* sugli Stati contraenti e, infine, quelli che richiedono l'avvio di azioni di cooperazione e mutua assistenza.

Tra le misure del primo tipo vi sono quelle che riguardano l'istituzione degli organi della Convenzione – un'assemblea generale degli Stati parte,¹⁰ un segretariato¹¹, un fondo¹² e un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile (“il Comitato”)¹³ – e il sistema delle liste¹⁴.

Di particolare interesse è il funzionamento del Comitato, composto da 24 rappresentanti degli Stati membri, eletti dall'assemblea generale per un mandato di quattro anni, scelti in ragione della propria competenza nei vari campi del patrimonio culturale intangibile.¹⁵ Esso ha il compito di monitorare

⁷ Definito all'art. 2, c. 1-2, Convenzione UNESCO 2003 come “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.” tra cui, a titolo esemplificativo, i settori di a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; e) l'artigianato tradizionale. Il tutto unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

⁸ Preambolo, Convenzione UNESCO 2003; F. LENZERINI, *Il valore “soggettivo” del patrimonio culturale come elemento essenziale dell'identità dei popoli*, in Alberico Gentili - *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*, Atti del Convegno, Dodicesima Giornata Gentiliana, Giuffrè, Milano, 2008, 378 ss.

⁹ Art. 1, Convenzione UNESCO 2003.

¹⁰ Art. 4, Convenzione UNESCO 2003.

¹¹ Art. 10, Convenzione UNESCO 2003.

¹² Artt. 25-28, Convenzione UNESCO 2003.

¹³ Artt. 5-10, Convenzione UNESCO 2003.

¹⁴ Artt. 16-19, Convenzione UNESCO 2003.

¹⁵ Artt. 5-8, Convenzione UNESCO 2003.

l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati e di agevolarla, tramite l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni, la gestione delle risorse economiche disponibili nel fondo e l'esame delle richieste avanzate dagli Stati parte per l'iscrizione alle liste o l'assistenza internazionale.¹⁶

Anche il sistema delle liste riveste un ruolo preponderante nel progetto di tutela del patrimonio immateriale disegnato dalla Convenzione. Esso si colloca su un piano di continuità con gli elenchi introdotti nel 1972 dalla Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale (materiale).¹⁷ Due nello specifico sono le liste istituite dalla Convenzione del 2003: la "Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità", che mira a garantire visibilità agli elementi in essa registrati, dietro candidatura degli Stati parte, e ad accrescere il rispetto e la consapevolezza della diversità culturale, e la "Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato" contenente quegli elementi la cui vitalità è a rischio nonostante gli sforzi della comunità, del gruppo o, se del caso, dei singoli e dello Stato (o degli Stati) parte interessati oppure che stiano affrontando gravi minacce a causa delle quali non ci si può aspettare che sopravvivano senza un'immediata salvaguardia.¹⁸ Per fare un esempio concreto, rientra nella lista del patrimonio da salvaguardare urgentemente il *borscht*, piatto tipico ucraino, la cui sopravvivenza, tuttavia, è minacciata da diversi fattori dall'inizio del conflitto armato nel febbraio 2022, tra cui l'allontanamento degli individui dalle loro comunità di origine e dai contesti culturali necessari per la sua cottura e il consumo, nonché la distruzione dell'ambiente circostante e dell'agricoltura tradizionale che ha impedito di accedere ai prodotti locali necessari per la preparazione del piatto.¹⁹ Alle due liste si aggiunge, poi, il "Registro delle migliori pratiche di salvaguardia", istituito in ossequio alle disposizioni contenute all'art. 18 della Convenzione, che impegna il Comitato a diffondere gli interventi di salvaguardia rivelatisi virtuosi in termini di efficacia o di livello di partecipazione delle comunità locali.²⁰

Tra gli obblighi ricadenti esclusivamente sugli Stati, invece, dopo una generica enunciazione del compito di adottare i provvedimenti necessari a garantire

¹⁶ Art. 7, Convenzione UNESCO 2003.

¹⁷ Art. 11, parr. 2 e 4, Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale 1972; T. SCOVAZZI, *La Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale. Il negoziato e la sua applicazione pratica*, cit., 12-13; F. FRANCONI, *Il contributo del diritto internazionale alla protezione del patrimonio culturale*, cit., 336.

¹⁸ Art. I.1, c. 1, Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2022.

¹⁹ M. KANDIUK, *The War on the Cultural Heritage in Ukraine*, in *Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America*, vol. 42, issue 1, 2023, 11.

²⁰ Art. 18, Convenzione UNESCO 2003; Art. I.13, Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2022.

la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nazionale,²¹ si possono distinguere due ulteriori profili: l'uno di catalogazione e identificazione, l'altro di promozione e sviluppo.

Al primo profilo attengono le disposizioni degli articoli 11 e 12 della Convenzione, la lettura congiunta dei quali impone agli Stati di identificare e definire i vari elementi di patrimonio culturale intangibile presenti sul territorio, con l'aiuto della comunità, dei gruppi e di eventuali ONG competenti e, a tale scopo, di istituire e aggiornare regolarmente uno o più inventari.

Al profilo di promozione e sviluppo, invece, si possono riferire gli obblighi di adottare una politica generale atta a promuovere la funzione del patrimonio culturale intangibile nella società e che includa programmi di salvaguardia; di incentivare studi e ricerche volti ad identificare le migliori tecniche di salvaguardia; di adottare misure giuridiche, tecniche, amministrative e finanziarie, nonché di istituire organi competenti, per facilitare l'accesso, la trasmissione e la gestione del patrimonio culturale intangibile.²² Inoltre, spetta agli Stati incentivare una sempre maggiore consapevolezza del pubblico rispetto all'importanza del patrimonio culturale intangibile, garantendo spazi di informazione, di memoria, nonché l'attuazione di programmi educativi e formativi, dedicati, in particolare ma non in esclusiva, ai giovani e alle comunità territoriali interessate.²³

Tutti questi obblighi sono accompagnati da una clausola conclusiva che contiene tutto lo spirito innovativo della Convenzione:²⁴ nella cornice delle attività di salvaguardia, ogni Stato si deve impegnare ad assicurare la più ampia partecipazione delle comunità, dei gruppi e, laddove appropriato, degli individui che mantengono e trasmettono il patrimonio immateriale, nonché a coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

3. Lo stato dell'arte tra il 2007 e il 2023 in Italia

La Convenzione, dunque, nel proprio carattere programmatico, si presenta come una fonte di natura non *self-executing*: il novero degli obblighi sopra illustrato, infatti, appare caratterizzato da espressioni che lasciano ampio spazio di manovra agli Stati per la loro attuazione nei rispettivi ordinamenti.²⁵ Di

²¹ Art. 11, lett. a), Convenzione UNESCO 2003.

²² Art. 13, Convenzione UNESCO 2003.

²³ Art. 14, Convenzione UNESCO 2003.

²⁴ F. COMINELLI, *Il patrimonio culturale immateriale: la sfida della salvaguardia*, in *Economia della Cultura*, 2011, n. 2, 189; T. SCOVAZZI, *La Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale. Il negoziato e la sua applicazione pratica*, cit., 16; P.L. PETRILLO, T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, *The Legal Protection of Intangible Cultural Heritage in Italy*, in P.L. PETRILLO (a cura di), *The Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage. A comparative Perspective*, Springer, Cham, I ed., 2019, 187 ss.

²⁵ F. LENZERINI, *Protecting the Tangible, Safeguarding the Intangible: A Same Conventional Model for Different Needs*, cit., 144; L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale*

conseguenza, è opportuno verificare in quale direzione – se alcuna – si sia mossa l’iniziativa legislativa italiana per introdurre effettivamente le indicazioni della Convenzione nel panorama nazionale di tutela del patrimonio culturale immateriale.

Come anticipato, l’Italia ha ratificato la Convenzione già nel 2007.²⁶ Non è stata però contestualmente dettata una disciplina organica di trasposizione del suo contenuto nell’ordinamento interno; al contrario, l’iniziativa legislativa in materia si è dispiegata a macchia di leopardo, su diversi livelli, in particolare esplicandosi in interventi frammentati ad opera di alcune amministrazioni regionali, con forme e tempi diversi, con il risultato che, se alcune Regioni hanno introdotto una tutela del patrimonio culturale intangibile (sia con norme a tutela generale, sia dedicate specificatamente a determinate espressioni del patrimonio culturale immateriale), altre sono rimaste inerti.²⁷

È al livello nazionale, però, che pare opportuno dedicare la presente analisi, potendo menzionare alcuni interventi adottati (almeno parzialmente) in adempimento degli obblighi di catalogazione e identificazione dettati dalla Convenzione.

In primo luogo, il d.m. 17070/2012, ravvisata l’importanza di offrire tutela e valorizzazione alle pratiche agricole tradizionali, per preservare la diversità culturale del patrimonio rurale italiano e promuoverne lo sviluppo sostenibile, nonché del patrimonio agroalimentare espressione di tali territori, ha istituito, in seno al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,²⁸ l’Osservatorio Nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali²⁹ e il relativo Registro nazionale dei paesaggi rurali di

intangibile, in L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Cedam, Padova, 2009, 48.

²⁶ L. n. 167/2007, in vigore dal 13 ottobre 2007.

²⁷ Tra le prime: Molise, Sardegna, Toscana, Puglia, Basilicata, Lombardia. La Toscana si è rivelata la Regione più attiva nella produzione legislativa di settore. L’esordio è avvenuto con la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” che ha riconosciuto la presenza sul proprio territorio di complessi di beni culturali, materiali e immateriali, con peculiari esigenze di fruizione e di valorizzazione (Preambolo e art. 1, c. 2, lett. a)) e ha, in conseguenza, (Art. 16, art. 19, c. 1, lett. d)) assegnato ai c.d. “ecomusei” il compito di assicurare, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di tale patrimonio immateriale, in quanto rappresentativo di un ambiente e dei modi di vita che si sono succeduti in un dato territorio e ne accompagnano lo sviluppo. Tra le iniziative più recenti, invece, merita menzione la legge regionale n. 27/2021 “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana” in tema di rievocazioni storiche, che richiama direttamente la Convenzione UNESCO del 2003 per definire il patrimonio culturale intangibile e che introduce sostegni alle istituzioni scolastiche per progetti ad esso inerenti (Art. 11, c. 3). Per un’approfondita analisi comparatistica delle iniziative regionali, vedasi P.L. PETRILLO, T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, *The Legal Protection of Intangible Cultural Heritage in Italy*, cit., 197-204.

²⁸ Al tempo denominato Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

²⁹ Preambolo e art. 1, d.m. n. 17070/2012.

interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.³⁰ Nello specifico, tralasciando il profilo relativo ai paesaggi rurali, identificati come “porzioni di territorio”³¹ e, pertanto, di carattere marcatamente materiale, di particolare interesse è la definizione dei concetti di “pratiche agricole” e “conoscenze tradizionali”,³² che, da una parte, sembrano cogliere l’accezione di patrimonio culturale intangibile come “patrimonio vivente” ed in continua evoluzione promosso dalla Convenzione,³³ dall’altra fanno esplicito riferimento a “aspetti immateriali”, che includono le leggende e conoscenze. Ciononostante, nel registro, ad oggi, risultano iscritti esclusivamente elementi caratterizzati da materialità, come specifici tipi di vigneti o di sistemi di irrigazione, fatta esclusione per la sola pratica della transumanza.³⁴ Inoltre, sempre in linea con lo spirito della Convenzione, il decreto si spende anche nella definizione di “comunità” e rinsalda il legame tra ambito rurale ed individui, come elementi complementari dell’attuazione e conservazione delle pratiche tradizionali, senza, però, prevedere per le comunità stesse un ruolo attivo o il potere di iniziativa per l’iscrizione degli elementi nel registro.³⁵ Inoltre, tale disciplina ha una portata estremamente settoriale, che non può quindi ambire a soddisfare tutte le necessità di tutela del patrimonio culturale immateriale.

Caratterizzate dall’intento, in questo caso espresso, di adempiere agli obblighi di identificazione e catalogazione introdotti dalla Convenzione³⁶ sono, poi, le iniziative, contemplate dal d.m. n. 3424/2017, consistenti nella designazione

³⁰ Art. 4, d.m. n. 17070/2012. Ad oggi, al Registro, consultabile all’indirizzo www.praticheagricole.it sono iscritti 29 paesaggi rurali e sei pratiche agricole tradizionali.

³¹ Art. 2, lett. a), d.m. n. 17070/2012.

³² c) «pratiche tradizionali» indica sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, basate sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale, che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad esse associati. Esse rappresentano il risultato del continuo adattamento alle diverse e mutevoli condizioni storiche ed ambientali del paese, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita delle popolazioni;

d) «conoscenze tradizionali» indica aspetti immateriali quali forme linguistiche, valori spirituali e culturali, cerimonie e tradizioni popolari, fiabe e leggende, conoscenze e tecniche pratiche, conoscenze naturalistiche e ambientali relative alle attività agricole, forestali e pastorali, alle forme insediative e alle forme di conduzione agraria.³²

³³ Art. 2, par. 1, Convenzione 2003: “costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia”; art. 8, *Ethical Principles for Safeguarding Intangible Cultural Heritage* 2015.

³⁴ Il registro è consultabile all’indirizzo web www.reterurale.it. Tra gli elementi in esso iscritti, ad esempio, si annoverano gli oliveti terrazzati di Vallecorsa, le colline vitate del Soave, i limoneti, vigneti e boschi del Comune di Amalfi, la vite “a raggiera” del Taburno.

³⁵ Art. 2, lett. e), d.m. n. 17070/2012: “individui, persone, associazioni ovvero gruppi organizzati che praticano, valorizzano, sostengono e trasmettono di generazione in generazione conoscenze e pratiche tradizionali o attività che costituiscono parte integrante della loro identità culturale in ambito rurale”.

³⁶ Preambolo del d.m. n. 3424/2017, che cita esplicitamente gli articoli 12 e 15 della Convenzione del 2003.

del “Patrimonio agroalimentare dell’anno” e nell’istituzione dell’Inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano, che, con una formulazione che fa riecheggiare l’art. 2, c. 1 della Convenzione, raccoglie le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* relativi alla cultura del cibo e dell’alimentazione, la cui persistenza è documentata da almeno vent’anni, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità riconoscono, ricevendone un senso d’identità e di continuità, in quanto parte del loro patrimonio culturale immateriale agroalimentare.³⁷ Nonostante i richiami significativi alla Convenzione, ancora una volta non si può ritenere che il d.m., da solo, ne soddisfi la portata, sia per la settorialità della materia in cui interviene, sia per lo scarso successo per ora riscosso dalle misure: ad oggi solo sei risultano gli elementi in iscritti nell’Inventario.³⁸

È allora auspicabile analizzare le iniziative che, con una *ratio* di tutela assimilabile a quella propria delle iniziative intraprese nell’ambito delle politiche agricole, afferiscono al Ministero della cultura (“MiC”). In *primis*, le attività dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (“ICCD”)³⁹ e dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (“ICBSA”).⁴⁰ L’elenco delle rispettive funzioni dei due istituti,⁴¹ globalmente considerato, evidenzia la volontà del legislatore che li ha istituiti di conservare campioni di vari tipi di beni culturali, ma poco rilievo, in realtà, viene dato agli elementi connotati da intangibilità: infatti, mentre l’organizzazione dell’ICCD non fa di essi menzione alcuna, tra le molte funzioni dell’ICBSA rientra quella di raccogliere, conservare e rendere fruibile la memoria delle tradizioni popolari nonché della società, della cultura e della lingua italiana anche attraverso l’acquisizione di registrazioni audiovisive.⁴² Diverso, invece, è il caso dell’Istituto centrale del patrimonio immateriale (“ICPI”, già Istituto centrale per la demotnoantropologia) che svolge attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione dei beni costituenti il patrimonio immateriale ed etnoantropologico italiano.⁴³ In particolare, esso svolge attività di supporto al Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio nell’esercizio delle funzioni riferite ai beni “demo-

³⁷ Artt. 2, lett. a) e c) e 4, d.m. n. 3424/2017.

³⁸ Nello specifico, gli elementi ad oggi iscritti sono: a) l’arte del pizzaiuolo napoletano; b) il piccio e l’art di appiciare; c) il rito (arte) del caffè espresso italiano; d) la cultura del caffè espresso napoletano tra rito e socialità; e) la tradizione del balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare dell’Emilia centrale; f) la cucina di casa italiana tra rituali e pratiche sociali. Per la descrizione dettagliata di ognuna di esse, nonché per l’accesso all’Inventario, vedasi www.politicheagricole.it.

³⁹ D.P.C.M. n. 57/2024.

⁴⁰ Istituiti con d.P.R. n. 233/2007.

⁴¹ L’art. 18 del d.m. 46/2022 elenca le funzioni dell’ICBSA (c. 4) e dell’ICCD (c. 5).

⁴² Art. 18, c. 4, lett. e), d.m. 46/2022.

⁴³ Istituito con d.P.R. n. 233/2007, le cui funzioni sono definiti con l’art. 19, d.m. 46/2022.

etnoantropologici”;⁴⁴ di studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza del patrimonio immateriale; di consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, ad altri organi dello Stato, a enti e istituti culturali e a enti pubblici in generale, in relazione all’identità, autenticità e valore dei beni materiali e immateriali; di cura dei rapporti con le comunità patrimoniali,⁴⁵ gli organismi di ricerca italiani e internazionali, nonché con gli enti pubblici e privati, nazionali e internazionali specializzati nella materia e interessati alla tutela e valorizzazione dei beni immateriali. Esso inoltre elabora programmi di catalogazione; promuove la valorizzazione del patrimonio immateriale ed etnoantropologico; promuove, produce e realizza documentazioni fotografiche, filmiche e registrazioni audiovisive riguardanti il patrimonio immateriale finalizzate alla sua catalogazione, documentazione, salvaguardia e valorizzazione; svolge attività di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza; partecipa a progetti nazionali e internazionali nelle materie di competenza.⁴⁶ Tale istituto, sul piano teorico, sembra rispondere pienamente alle richieste della Convenzione, mentre la ricognizione dell’attività effettivamente da esso svolta⁴⁷ appare piuttosto limitata e difficilmente atta a fornire un’efficace e immediata tutela del patrimonio culturale immateriale.

La stessa problematica sembra profilarsi anche per la legge 44/2017, che ha apportato, come il titolo stesso conferma, “Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77,⁴⁸ concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”, rendendola – ad oggi – uno degli strumenti più rilevanti in materia, almeno in termini programmatici: essa, infatti, è esclusivamente dedicata

⁴⁴ L’aggettivo “demo-etnoantropologico” non conosce definizione nella normativa di settore. Esso è emerso nel linguaggio comune a partire dagli anni ’70, grazie all’antropologo Alberto Mario Cirese (1973), che l’ha utilizzato per comunicare la pluralità delle tradizioni accademiche italiane: studi “demologici” del folklore e della cultura popolare, ricerca etnologica sulle culture extraeuropee e approcci culturali-antropologici nella tradizione nordamericana. Nella legislazione italiana esso fa il suo ingresso con l’art. 148, c. 1, lett. a), d.lg. n.112/1998, e viene utilizzato nel Codice dei beni culturali (artt. 2 e 10), senza precisazioni in merito al significato. A. BROCCOLINI, *Intangible Cultural Heritage Scenarios within the Bureaucratic Italian State*, in R.F. BENDIX et al. (a cura di), *Heritage Regimes and the State*, Göttingen University Press, Göttingen, 2013, I ed., 288-289.

⁴⁵ “Comunità patrimoniale” è un’espressione mutuata dalla Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società del 2005 (“Convenzione Faro del 2005”), ratificata dall’Italia con l. n. 133/2020, che all’art. 2, lett. b), la definisce come “persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell’azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future”.

⁴⁶ Art. 19, d.m. n. 46/2022.

⁴⁷ L’elenco delle attività dell’ICPI può essere consultato all’indirizzo www.icpi.cultura.gov.it. Si evince da esso il numero esiguo di iniziative, nonché l’estrema settorialità degli interventi, che rendono l’azione dell’ICPI poco più che simbolica.

⁴⁸ “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO”.

agli elementi iscritti nelle liste UNESCO che, riconosciuti come “punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale”⁴⁹, divengono oggetto di particolari misure di sostegno e piani di gestione, che, però, rimangono sommariamente abbozzati dallo stesso testo.⁵⁰

In effetti, gli unici elementi del patrimonio culturale intangibile che sembrano poter godere di un significativo ed efficace grado di tutela direttamente ad opera della legislazione nazionale sono quelli contemplati all’art. 7-*bis* del Codice dei beni culturali e del paesaggio (“Il Codice”),⁵¹ ivi introdotti dal d.lgs. 62/2008.⁵² Detta disposizione prevede che le espressioni del patrimonio culturale intangibile tutelato dalla Convenzione UNESCO del 2003 siano assoggettabili al regime del Codice qualora – esplicitamente – “siano rappresentate da testimonianze materiali” e siano riconducibili alle categorie di beni culturali (materiali) elencate all’art. 10 del Codice.⁵³ Sostanzialmente nello stesso senso si muove anche il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come variato dalla legge di conversione 112/2013, che ha introdotto una modifica all’articolo 52 dello stesso Codice, disponendo che siano individuati i locali (per definizione, luoghi fisici e dunque materiali) dove si svolgano attività di artigianato o attività commerciali tradizionali riconosciute come espressione di identità culturale e collettiva come all’art. 7-*bis*, perché ne sia assicurata la promozione e la salvaguardia.⁵⁴ In buona sostanza, tali misure si limitano a regolare quelle ipotesi in cui i beni culturali presentino una duplice natura, o una localizzazione fisica, divenendo terreno di intersezione delle rispettive discipline normative.⁵⁵

⁴⁹ Art. 1, l. n. 77/2006. L’Italia, infatti, si è rivelata piuttosto attiva nel promuovere l’iscrizione di elementi del patrimonio culturale alle liste UNESCO e dal 2008 ad oggi, sono stati iscritti 15 elementi nella lista rappresentativa: 2008 Opera dei pupi siciliani e canto a tenore sardo; 2010 dieta mediterranea; 2012 saperi e saper fare liutario della tradizione cremonese; 2013 feste delle grandi macchine a spalla; 2014 vite ad alberello di Pantelleria; 2016 falconeria; 2017 l’arte del “pizzaiuolo” napoletano; 2018 l’arte della costruzione in pietra a secco; 2019 Perdonanza Celestiniana, alpinismo e transumanza; 2020 l’arte delle perle di vetro, l’arte musicale dei suonatori di corno da caccia; 2021 cerca e cavatura del tartufo; 2022 la tradizione dell’allevamento dei cavalli Lipizzani; 2023 irrigazione tradizionale la pratica del canto lirico in Italia.

⁵⁰ Artt. 2-5, l. n. 77/2006.

⁵¹ D. lgs. n. 42/2004.

⁵² Art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 62/2008.

⁵³ Art. 7-*bis*, d.lgs. n. 42/2004.

⁵⁴ Art. 52, c. 1-*bis*, d.lgs. n. 62/2008.

⁵⁵ M. TIMO, *L’intangibilità dei beni culturali*, Giappichelli Editore, Torino, 2024, I ed., 178-184. D’altronde, tale approccio è assai risalente: già una pronuncia della Corte costituzionale del 1990 (C. cost., 9 marzo 1990, n. 118, in Giur. Cost., 1990, 665 ss.) aveva affermato che “il valore immateriale non assume rilevanza autonoma, separata e distinta dalla proprietà ma è interpenetrata nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, pertanto, non può essere protetto separatamente dalla proprietà”.

Dal quadro così ricostruito risulta, pertanto, che a causa delle limitazioni dell'applicazione del Codice e dell'attenzione al patrimonio culturale intangibile espressasi primariamente in termini di inventari, oltre alla pluralità di organi potenzialmente incaricati della sua tutela, in Italia non esiste una disciplina organica per una salvaguardia uniforme del patrimonio culturale immateriale, nonostante la Convenzione UNESCO del 2003 sia stata in via formale recepita nell'ordinamento nazionale.⁵⁶ Inoltre, nonostante la ratifica, il quadro legislativo italiano in materia risulta ancora aderente ad una prospettiva materialistica, cui è profondamente radicato, laddove la Convenzione, invece, introduce e richiede un cambio di paradigma culturale a tutti i livelli.

4. La legge 206/2023: quale patrimonio culturale intangibile?

In questo panorama, si è inserita, il 27 dicembre 2023, la legge n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*”.

Essa si prefigge di valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, in quanto fattori da preservare e tramandare sia a fini identitari, sia per la crescita economica nazionale.⁵⁷ I principi che ispirano le disposizioni richiamano il recupero delle tradizioni, la valorizzazione dei mestieri, la promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche e il turismo, con riguardo particolare alla sostenibilità ambientale, sempre bilanciata, però, dalla custodia delle peculiarità artigianali che caratterizzano una data attività o prodotto.⁵⁸

Di primaria importanza per la presente analisi è l'articolo 21, che prevede l'attribuzione al Ministero della cultura e, per i profili di competenza, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la promozione della valorizzazione (*sic*) e della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, intervenendo a modificare, di conseguenza, il d.lgs. 300/1999 sulle competenze del MiC.⁵⁹

È infatti, nella menzione che l'art. 21 fa del patrimonio culturale immateriale che si intravede la connessione tra la legge 2026/2023, primariamente dedicata al “*Made in Italy*” e dunque *prima facie* lontana dai temi cui la Convenzione è dedicata, e gli obblighi che quest'ultima impone allo Stato italiano. Ma in che termini il patrimonio culturale intangibile diviene oggetto di tutela nella nuova legge?

⁵⁶ A. BROCCOLINI, *Intangible Cultural Heritage Scenarios within the Bureaucratic Italian State*, cit., 288.

⁵⁷ Art. 1, l. n. 206/2023.

⁵⁸ Art. 2, l. n. 206/2023.

⁵⁹ Artt. 52, c. 1 e 53, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 300/1999.

Ancora una volta, la legge non fornisce una spiegazione dettagliata del concetto di “patrimonio culturale intangibile”; solo l’art. 21, comma 1 ne offre una sorta di definizione, come “insieme di beni intangibili espressione dell’identità culturale collettiva del Paese” – definizione che non solo risulta lungi dall’essere esaustiva e dirimere potenziali dubbi sul campo di applicazione della norma, ma addirittura si discosta ampiamente da quella fornita dall’art. 2 della Convenzione UNESCO del 2003.⁶⁰ La vaghezza di tale formulazione la rende, al contempo, suscettibile di ampliare e di restringere il concetto di patrimonio culturale contemplato nella Convenzione: da una parte, infatti, sembra voler ricomprendere nell’art. 21 qualsiasi bene intangibile, laddove la Convenzione fornisce un’elencazione limitata a “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi”.⁶¹ D’altra parte, invece, tali beni intangibili paiono dover essere espressione dell’identità culturale e collettiva “del Paese”, mentre la Convenzione li riconnette a comunità, gruppi, persino individui ma, in ogni caso, anche a singoli elementi presenti in un determinato tessuto sociale nazionale. La legge, quindi, sembra voler dare risalto ad una (pretesa) identità nazionale unitaria, in direzione contraria allo spirito della Convenzione, che, fin dal preambolo, esalta le varietà e le frammentazioni culturali in quanto ricchezza per l’intera umanità. È in questi termini che la formulazione dell’art. 21 presta il fianco a una potenziale discutibile interpretazione restrittiva: *solo* i beni intangibili espressione dell’identità dell’intero Paese diventano, sotto questa luce, meritevoli della tutela in oggetto.

Ma al di là della mancata corrispondenza con la definizione della Convenzione, la circostanza che il patrimonio culturale intangibile sia, nella legge, cifra dell’identità italiana emerge anche in altre disposizioni. *In primis*, all’art. 1, per il quale il patrimonio culturale e le radici culturali *nazionali* devono ricevere tutela e promozione a fini identitari. L’art. 25, altresì, esordisce affermando che “la cultura e la creatività”, senza darne ulteriore definizione, “sono elementi costitutivi dell’identità italiana”.⁶² Solo l’art. 42, c. 1, invero, sembra recuperare il paradigma della Convenzione, incentivando la tutela di metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica in quanto elementi significativi del *complessivo* patrimonio culturale nazionale, come a indicare non più una

⁶⁰ “The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.”

⁶¹ Art. 2, c. 1, Convenzione UNESCO 2003.

⁶² Art. 25, c. 1, l. n. 206/2023.

granitica unitarietà identitaria, ma, piuttosto, una costellazione di diversità riunite nel territorio italiano.

E, quindi, di quale patrimonio culturale intangibile si può sostenere che si faccia carico la legge? Assente una chiara disposizione al riguardo, si rinven- gono indizi in svariate disposizioni del testo. Sempre l'art. 25, ad esempio, offre la qualificazione di "impresa culturale e creativa" (a cui vengono riservate par- ticolari tutele)⁶³ alle "attività culturali", intese come processi collegati a beni, servizi, opere dell'ingegno e "altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale ma- teriale e *immateriale*, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura".⁶⁴ L'elen- cazione, peraltro, lascia il dubbio sull'effettivo campo di applicazione della di- sciplina, in quanto non chiarisce la relazione insiemistica tra dette attività cul- turali che, spontaneamente, si ricondurrebbero al concetto di patrimonio cul- turale immateriale, così come definito dall'art. 2 della Convenzione,⁶⁵ e il pa- trimonio culturale tangibile che, vista l'esplicita menzione nella lista di attività culturali, viene in esse ricompreso.⁶⁶

Si intravedono, inoltre, riflessi della Convenzione anche nell'art. 28, a tutela della memoria dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e libra- rie; nell'art. 38, finalizzato alla valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale come "la transumanza, la monticazione, l'alpeggio",⁶⁷ nel già menzionato art. 42 che guarda ai "metodi di produzione locali radicati in una zona geografica". Queste disposizioni, però, ancora una volta confermano l'im- postazione "materialistica" del legislatore italiano, che elimina la rilevanza au- tonoma del bene culturale intangibile e lo tutela solo di riflesso, grazie alla sua estrinsecazione in un prodotto materiale: gli articoli sopra citati, infatti, hanno come oggetto di tutela, rispettivamente, "le *opere* musicali, audiovisive, e libra- rie *possedute* dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche" (art. 28), le "*infrastrutture* di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti" come la transumanza (art. 38), le "*produzioni* artigianali ed indu- striali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali" (art. 42).

Ciò non esula completamente dall'ambito di applicazione della Conven- zione, che in effetti tutela *anche* "gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali *associati*" alle pratiche e alle conoscenze,⁶⁸ ma ne rovescia il

⁶³ Artt. 26, 29-30, l. n. 206/2023.

⁶⁴ Art. 25, c. 5, lett. b), l. n. 206/2023.

⁶⁵ Si veda, in particolare, art. 2, c. 2, lett. b) e e), relative rispettivamente alle espressioni artistiche e all'artigianato tradizionale.

⁶⁶ A simili conclusioni giunge G. SCIULLO, *Cultura e patrimonio culturale nella legge sul made in Italy: una prima lettura*, in *Aedon*, 2024, n.1, 2.

⁶⁷ Art. 28, c. 1, l. n. 206/2023.

⁶⁸ Art. 2, c. 1, Convenzione UNESCO 2003.

paradigma: se nella Convenzione i beni materiali sono tutelati come conseguenza e manifestazione di (e quindi “associati” a, *ex art. 2, c. 1*) un bene culturale immateriale,⁶⁹ nella legge (salvo, forse il caso dell’art. 42 che dedica misure di tutela alle produzioni tipiche *in quanto* elementi significativi del patrimonio culturale nazionale), questi ultimi godono di forme esili di specifica salvaguardia in quanto necessari per la realizzazione di quelle “produzioni di eccellenza”⁷⁰ da valorizzare e promuovere.

5. Struttura della legge e strumenti di tutela del patrimonio culturale intangibile

Muovendo dalla pressoché inesistente definizione del campo di applicazione in riferimento al patrimonio culturale immateriale, la legge contiene, però, una varietà di disposizioni volte alla valorizzazione, promozione e tutela del c.d. “*made in Italy*”.

Il testo si dedica, in primo luogo (Titolo II), alla crescita e al consolidamento delle filiere strategiche nazionali, con misure generali a beneficio delle generalità dei settori creativi e produttivi (tramite, ad esempio, disposizioni relative alla tutela dei marchi⁷¹), nonché con una serie di disposizioni in favore di settori determinati. Inoltre, dopo aver rapidamente introdotto due disposizioni in materia di istruzione e formazione, con l’istituzione del discusso percorso liceale del *made in Italy*⁷² e della fondazione “Imprese e competenze per il *made in Italy*” che ne agevoli il rapporto con le imprese di eccellenza⁷³, la legge si prodiga, nel Titolo IV, in un ampio catalogo – articolato in 21 disposizioni – di misure di promozione dell’eccellenza produttiva e culturale italiana.⁷⁴ Il Titolo V è rivolto specificatamente alla tutela dei prodotti *made in Italy*, tramite loro ricognizione, l’utilizzo di nuove tecnologie e la lotta alla contraffazione. Il Titolo VI contiene alcune disposizioni finali a carattere finanziario.

La tutela del patrimonio culturale immateriale, nelle declinazioni sopra illustrate, avviene in particolare tramite gli strumenti identificati al IV e al V Titolo. Tra essi vengono in rilievo la possibilità di registrare i marchi degli istituti e dei luoghi per la cultura e di farne uso per scopi commerciali, con cessioni

⁶⁹ Nello stesso senso l’art. III.1, c. 109, lett. c), Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2022. Esso incoraggia gli istituti di ricerca, i musei, le biblioteche, i centri di documentazioni e tutti gli altri enti che giochino un ruolo importante nell’archiviazione e conservazione del patrimonio culturale a focalizzarsi sulla continua creazione e trasmissione della conoscenza e delle abilità necessarie per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, più che sugli oggetti ad essi associati.

⁷⁰ Art. 1, l. n. 206/2023.

⁷¹ Art. 7, l. n. 206/2023.

⁷² Consiglio di Stato, 27 agosto 2024, 01091/2024.

⁷³ Artt. 18-19, l. n. 206/2023.

⁷⁴ Artt. 20-40 l. n. 206/2023.

a terzi a titolo oneroso,⁷⁵ l'adozione di contrassegni ufficiali di attestazione di originalità delle merci,⁷⁶ il rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale,⁷⁷ l'istituzione di fondi e registri per la mappatura di particolari sistemi produttivi o realtà territoriali i cui prodotti vadano promossi nei mercati nazionali ed internazionali o per la tracciabilità delle filiere,⁷⁸ nonché indicazioni per la predisposizione di disciplinari dei prodotti industriali e artigianali tipici.⁷⁹

Ad essi si aggiunge la possibilità di qualificare come “impresa culturale e creativa” qualsiasi ente, avente qualsivoglia forma giuridica, e i lavoratori autonomi, che svolgano attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali, della cui definizione si è sopra discusso.⁸⁰ Tali imprese vengono poi iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero della Cultura, per salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, e ricevono i contributi in conto capitale da esso erogati.⁸¹ Esse, poi, diventano l'oggetto di un omonimo Piano nazionale strategico⁸² elaborato dal Ministero della cultura in concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e quello degli affari esteri, per favorirne lo sviluppo.

Interessante, altresì, la possibilità di istituire un'associazione di produttori, avente scopo di valorizzazione di un determinato prodotto (ancora una volta, l'accento si posa sull'esternazione materiale di un'attività), nella parte in cui è loro affidato il compito di effettuare controlli per garantire la conformità delle fasi di produzione.⁸³

Traendo le prime considerazioni rispetto al contenuto della legge, sembra che tutte queste misure celino – dietro un dichiarato intento di tutelare, “valorizzare e promuovere [...] le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali”⁸⁴ – uno spirito spiccatamente commerciale avente il primario obiettivo di “crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.”⁸⁵ Tale spirito è in tutto contrario a quello della Convenzione del 2003, in quanto, sostanzialmente, portando all'attenzione del pubblico (utenza turistica *in primis*) il

⁷⁵ Art. 22, l. n. 206/2023.

⁷⁶ Art. 41, l. n. 206/2023.

⁷⁷ Art. 23, l. n. 206/2023.

⁷⁸ Artt. 39, 40, 47, c. 2, l. n. 206/2023.

⁷⁹ Artt. 45-46, l. n. 206/2023.

⁸⁰ Art. 25, c. 2, l. n. 206/2023.

⁸¹ Artt. 26, 29, l. n. 206/2023.

⁸² Art. 30, l. n. 206/2023.

⁸³ Artt. 43-433, l. n. 206/2023.

⁸⁴ Art. 1, l. n. 206/2023.

⁸⁵ Art. 1, l. n. 206/2023.

patrimonio culturale immateriale italiano, persegue in realtà obiettivi di diffusione commerciale dei prodotti materiali ad esso connessi, offrendo in aggiunta tutele specifiche all'imprenditoria di settore.

6. La legge sul *Made in Italy* e la Convenzione del 2003: quale relazione?

Risulta marcata, allora, nel testo di legge in analisi, la prospettiva di tutela del patrimonio (anche immateriale) in termini, principalmente, di proprietà e, in particolare, di proprietà intellettuale ed industriale.⁸⁶ L'approccio non è nuovo né sconosciuto sul piano internazionale,⁸⁷ tanto che il WIPO ha già sviluppato una serie di bozze per la protezione delle espressioni culturali tradizionali e del folklore e per la protezione delle conoscenze tradizionali contro la loro appropriazione e l'uso improprio e,⁸⁸ inoltre, nel maggio 2024, ha adottato un trattato sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate.⁸⁹

Se, da una parte, tale approccio può apparire accettabile, soprattutto per il vantaggio di poter garantire dei sistemi collettivi di proprietà, con titolarità, dunque, non degli individui ma di una pluralità, in accordo allo spirito della Convenzione,⁹⁰ dall'altra esso stride con il concetto stesso di patrimonio culturale immateriale sotto diversi profili: l'originalità richiesta, contrastante con le pratiche tradizionali solitamente molto risalenti, l'identificazione di coloro che possano utilizzare il patrimonio intangibile o beneficiare dei vantaggi economici conseguenti e il rischio di tagliare fuori parte della comunità di riferimento o di gerarchizzare la partecipazione alle pratiche stesse.⁹¹

⁸⁶ Artt.6, 22, 30, c. 2, lett. e), 37, c. 2, lett. b), 41, c. 2, 43, 44, c. 2, lett. b), 50.

⁸⁷ Per alcune riflessioni in merito: B. UBERTAZZI, *Intangible Cultural Heritage, Sustainable Development and Intellectual Property*, Springer, Cham, 2019, I ed., 119 ss; C. ZUDDAS, A. COCCO, *Traditional Cultural Expressions (TCEs), Holder Communities and Conflicts with Central States: Policies for the Recognition of Intangible Cultural Heritage (ICH) and Intellectual Property (IP) Regulation*, in O. NIGLIO, E.Y.J. LEE (a cura di), *Transcultural Diplomacy and International Law in Heritage Conservation*, Springer, Cham, 2021, 209 ss; F. LENZERINI, *Traditional knowledge, biogenetic resources, genetic engineering and intellectual property rights*, in D. WÜGER, T. COTTIER, *Genetic Engineering and the World Trade System*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, 118-148.

⁸⁸ WIPO/GRTKF/IC/47/4, *The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles*, 13 marzo 2023; WIPO/GRTKF/IC/47/5, *The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles*, 14 marzo 2023.

⁸⁹ Trattato sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, concluso a Ginevra il 24 maggio 2024. Sul tema, leggasi F. LENZERINI, *Indigenous Peoples' Cultural Rights and the Controversy over Commercial Use of Their Traditional Knowledge*, in F. FRANCONI, M. SCHEININ (a cura di), *Cultural Human Rights*, Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, 119-149.

⁹⁰ F. COMINELLI, *Il patrimonio culturale immateriale: la sfida della salvaguardia*, cit., 196-197-

⁹¹ T. SCOVAZZI, *La Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale. Il negoziato e la sua applicazione pratica*, cit., 21-22. Il sistema stesso delle liste, a ben vedere, anche a livello internazionale presenta le stesse criticità rispetto ad una "prioritizzazione" degli elementi che in esse vengono iscritti,

Detto approccio, però, sembra corrispondere allo spirito che innerva l'intera legge, che, infatti, evidentemente persegue degli obiettivi primari di "crescita dell'economia nazionale",⁹² con riflessi marcati nel settore turistico,⁹³ e solo in funzione di essi sembra proporsi di tutelare il patrimonio culturale immateriale.

In quali termini, allora, la legge 206/2023 si afferma come strumento di assolvimento agli obblighi della Convenzione UNESCO?

Qualche elemento pare venire in rilievo con riferimento agli obblighi di identificazione e catalogazione introdotti *ex* articoli 11 e 12 della Convenzione, in un panorama nazionale preesistente che, invero, già offriva alcuni strumenti di tutela a riguardo, come discusso sopra. In particolare, l'attribuzione della qualifica di "imprese culturali e creative" *ex* art. 25 della legge, con la conseguente iscrizione all'albo relativo e la registrazione nel sistema archivistico nazionale del MiC, potrebbero contribuire a identificare le attività inerenti ad elementi del patrimonio culturale immateriale.⁹⁴ Nello stesso senso, il riconoscimento tramite decreto dei "distretti del prodotti tipico italiano",⁹⁵ l'istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità,⁹⁶ il contrassegno del *Made in Italy*,⁹⁷ le attività di ricognizione,⁹⁸ e le verifiche compiute dalle associazioni di produttori,⁹⁹ pur dedicandosi ai prodotti – e dunque alle manifestazioni materiali del patrimonio culturale – possono, di riflesso, concorrere ad identificare e poi catalogare gli elementi del patrimonio culturale immateriale che ne costituiscono il processo produttivo. Tuttavia, in senso contrario allo spirito della Convenzione, che si prefigge di mantenere e ricreare il patrimonio culturale immateriale per arricchire la diversità culturale e la creatività umana,¹⁰⁰ queste stesse misure recano con sé il rischio di stimolare processi di omologazione e standardizzazione degli stessi processi produttivi. Per accedere alle tutele offerte dalla disciplina e ai relativi sussidi¹⁰¹ e per aderire ai criteri necessari per ottenerli, gli imprenditori e i produttori potrebbero infatti finire per snaturare o omogeneizzare le pratiche tradizionali.¹⁰²

si veda a riguardo F. LENZERINI, *Protecting the Tangible, Safeguarding the Intangible: A Same Conventional Model for Different Needs*, cit., 145-147.

⁹² Artt. 1, 21, c. 2, lett. b), 24, c. 1, l. n. 206/2023.

⁹³ Art. 31, l. n. 206/2023.

⁹⁴ Artt. 25, c. 5, lett. b), 26, cc. 1-2, l. n. 206/2023.

⁹⁵ Art. 39, l. n. 206/2023.

⁹⁶ Art. 40, l. n. 206/2023.

⁹⁷ Art. 41, l. n. 206/2023.

⁹⁸ Art. 42, l. n. 206/2023.

⁹⁹ Artt. 43-46, l. n. 206/2023.

¹⁰⁰ Preambolo, Convenzione UNESCO 2003.

¹⁰¹ Artt. 5, 6, 13, 29, 39, c. 4-9, 46, l. n. 206/2023.

¹⁰² Sulla relazione tra diversità culturale e rischio di standardizzazione anche a livello internazionale vedasi F. LENZERINI, *Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples*, cit., 102-103.

In riferimento, invece, agli obblighi di promozione, sviluppo, diffusione della conoscenza e della consapevolezza sull'importanza della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, previsti alla Convenzione agli articoli 13 e 14, la legge apporta poche novità.

Viene introdotta una “Giornata nazionale del *Made in Italy*”, finalizzata a “celebrare la creatività e l'eccellenza italiana”, che certo può essere occasione per “sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e delle tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani”¹⁰³ e dunque ha la potenzialità, a seconda di come venga declinata, di rispondere all'obbligo di assicurare il riconoscimento e il rispetto del patrimonio culturale intangibile da parte della società e di mantenere il pubblico informato dei pericoli che lo minacciano.¹⁰⁴ La misura presenta però, anche in questo caso, il rischio di contraddire la logica della Convenzione di valorizzazione delle diversità culturali tra gruppi, comunità locali ed individui, di cui è costellato il territorio italiano, raggruppandole tutte sotto le etichette generiche di “*Made in Italy*”, “eccellenza italiana” o “ingegno italiano” e ancora una volta preferendo dare risalto ad una (pretesa) identità nazionale unitaria che in nulla rispecchia la realtà del Paese né gli obiettivi della Convenzione. Anzi, proprio la Convenzione, nel Preambolo, mette in guardia contro il pericolo che l'annullamento e l'appiattimento delle diversità culturali possano suscitare fenomeni di intolleranza nei confronti di ciò che si configura come “altro”, come potrebbe avvenire con la misura in esame che traccia una linea tra ciò che è elemento identitario e ciò che non lo è.

Altro strumento potenziale è l'iniziativa dell'art. 18 della legge di istituire il percorso di istruzione secondaria superiore “liceo del *Made in Italy*”, che si propone di “promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del *made in Italy*”¹⁰⁵ e che potrebbe in qualche modo configurare una risposta agli obblighi di incrementare studi tecnici, scientifici ed artistici e di predisporre programmi educativi specifici diretti ai giovani.¹⁰⁶ In realtà, ad osservare il piano di studi allegato alla legge stilato per il primo biennio di tale percorso d'istruzione, salta agli occhi come la materia di storia dell'arte, potenziale contenitore di tali argomenti formativi, sia in realtà relegato ai margini del monte ore annuale (33 ore su 891, al pari dell'insegnamento della religione cattolica),¹⁰⁷ circostanza che conduce a

¹⁰³ Art. 3, l. n. 206/2023.

¹⁰⁴ Art. 14, lett. a) e b), Convenzione UNESCO 2003.

¹⁰⁵ Art. 18, c. 2, lett. c), l. n. 206/2023.

¹⁰⁶ Art. 13, lett. c), 14, lett. a) i), Convenzione UNESCO 2003.

¹⁰⁷ Allegato A, l. n. 206/2023.

dubitare della portata significativa di tale strumento in termini di educazione alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, forte anche l'accento preponderante, ancora una volta, sulle "competenze imprenditoriali" che il corpo studentesco dovrebbe acquisire.¹⁰⁸

La disposizione centrale, è, però, nuovamente, l'art. 21, esplicitamente rubricato "Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale", che assegna al MiC, al Ministero dell'agricoltura e ad altre amministrazioni competenti "la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale". Come, però, illustrato, ripercorrendo lo stato dell'arte precedente all'entrata in vigore della legge, tali amministrazioni, *de facto*, già si erano fatte carico dell'attuazione (seppure del tutto limitata) della Convenzione del 2003, e, in parte, ne erano già *de iure* competenti: in particolare, il d.P.C.M. 169/1999 già assegnava al Segretario generale e alle Soprintendenze, nonché all'Ufficio stampa del MiC, competenze sul patrimonio culturale intangibile.¹⁰⁹

L'unica misura che si può forse accogliere con un certo favore, per il meccanismo di protezione che offre ad elementi del patrimonio culturale intangibile, è l'art. 38 sulla valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale. Pur rivolgendosi ad un campo applicativo estremamente circoscritto e pur – come già commentato – ponendo l'accento al dato materiale delle infrastrutture, esso si può rivelare paradigmatico di un sistema di tutela efficace. Il mantenimento delle infrastrutture necessarie per la transumanza (che è, peraltro, un elemento iscritto alla lista rappresentativa UNESCO dal 2019), la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali, non sembra venire in rilievo *per se* (tanto più che non rappresentano un prodotto, né un'esplicazione commerciabile del *made in Italy*), ma in quanto serventi alle pratiche stesse. Ossia, la manutenzione di tali infrastrutture è, allo stesso tempo, "conservazione" delle pratiche – evidentemente, immateriali – che ad esse, necessariamente, si appoggiano. Ciò permette di esercitare tali pratiche nel proprio ambiente originario, laddove il deterioramento degli spazi (elemento fondamentale del patrimonio culturale immateriale così come definito dalla Convenzione)¹¹⁰ comporterebbe, inevitabilmente, una modifica forzata di esse o, addirittura, un definitivo abbandono da parte delle comunità territoriali di riferimento. Il meccanismo di salvaguardia, inoltre, diviene effettivo sia nel concretizzarsi in dotazioni finanziarie da destinare a tali interventi strutturali, senza le quali esso si porrebbe solo come disposizione programmatica, sia nell'essere servente ad

¹⁰⁸ Art. 18, c. 2, lett. b), l. n. 206/2023.

¹⁰⁹ Artt. 8, c. 1, 13, c. 2, lett. m), 16, c. 4 e c. 6, 41, c. 2, d.P.C.M. n. 169/1999.

¹¹⁰ Art. 2, c. 1 della Convenzione UNESCO 2003; T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè, Milano, 2012, 17-18.

“iniziative dei comuni”¹¹¹. Tale ultima specificazione sposta il baricentro sulle comunità locali, coinvolgendole attivamente nella gestione e assegnando loro il potere/dovere di iniziativa, in piena rispondenza all’art. 15 della Convenzione.

7. Lacune e profili critici

Analizzandola in raffronto agli obblighi derivanti dalla Convenzione, evidentemente, la legge 206/2023 non pare colmare i vuoti e le debolezze che il frammentato quadro legislativo preesistente, così come ricostruito, presentava. Al contrario, essa sembra rappresentare una distorsione, principalmente a fini commerciali, dello spirito della Convenzione e lascia aperte alcune questioni.

In primis, comune a tutta la produzione normativa precedente, vi è la questione del coinvolgimento delle comunità locali, secondo l’approccio *bottom-up* della Convenzione, che non pare trovare ampio spazio nel nostro ordinamento. In particolare, il fitto sistema di organi in qualche misura coinvolti nella tutela del patrimonio culturale immateriale sembra invece articolare una struttura *top-down* che dall’amministrazione centrale a livello ministeriale si dipana verso il basso, solo a necessità coinvolgendo le realtà locali ed unicamente per migliorare la propria opera di ricognizione. Eppure, il coinvolgimento delle comunità locali, dei gruppi e degli individui “portatori” del patrimonio culturale immateriale, secondo il dettato degli art. 11(b) e 15 della Convenzione, sembra esserne la chiave di volta: a tali soggetti, infatti, spetta l’identificazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale, con la pratica quotidiana li ricreano continuamente, modificandoli in risposta alla propria evoluzione storica e sociale.¹¹²

In secondo luogo, si presenta una evidente dicotomia tra le azioni intraprese dallo Stato in termini di catalogazione e identificazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale e la natura di patrimonio vivente di esso. Infatti, tutte le iniziative introdotte nel sistema italiano, comprese quelle della legge 206/2023, ambiscono ad una sorta di cristallizzazione delle pratiche, delle usanze, delle conoscenze, delle manifestazioni artistiche, attraverso trasposizioni fotografiche e audiovisive, trascrizioni, raccolte. Ciò è, in realtà, connotato al sistema stesso delle liste, che sembrano voler immobilizzare una

¹¹¹ Art. 38, c. 1-2, l. n. 206/2023.

¹¹² F. LENZERINI, *Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples*, cit., 107-108; S. URBINATI, *The Role for Communities, Groups and Individuals under the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, in S. BORELLI, F. LENZERINI, *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2012, 207-209; S. URBINATI, *Communities, Groups and Individuals: the Bearers of the Intangible Cultural Heritage. What is the Role Attributed to These Subjects in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage?*, in A. CICHETTI, J. FROSINI, M. GOLA, *Public Law and Regulation. Collected Essays*, Maggioli Editore, Bologna, 2011, 163-189.

determinata pratica nel modo in cui essa viene attuata alla data di inserimento nel catalogo, nella lista, nell'inventario – sia esso nazionale o internazionale. Il patrimonio culturale immateriale, però, è per propria natura in continua trasformazione e mutamento, e viene dunque “costantemente ricreato dalle comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia”.¹¹³ Per questo motivo limitarsi a rispondere agli obblighi di catalogazione o di informazione non integra una tutela efficace del patrimonio intangibile, che ha bisogno di misure (come quelle dell'art. 38 della legge) che incidano sulla conservazione dei luoghi in cui tali pratiche si svolgono e delle persone che di tali conoscenze sono portatrici. Inoltre, per una autentica salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, è altresì opportuno che esso rimanga “vivo”, ossia che le pratiche non vengano perpetrate esclusivamente a scopi turistici o commerciali, ma che siano, anche ammettendone dei mutamenti, profondamente ancorate alla comunità di riferimento in modo autentico.¹¹⁴ E proprio il tema dell'autenticità si presenta come altra questione aperta, tra spinte alla mercificazione dei prodotti delle pratiche tradizionali, con conseguente omogeneizzazione di essi, e naturali sviluppi modificativi:¹¹⁵ la perdita di autenticità conduce ad un patrimonio culturale immateriale artificiale, non più connesso all'identità culturale delle comunità. La perdita di autenticità è più probabile laddove siano le autorità statali a gestire il patrimonio culturale intangibile, dettando criteri esterni – come, in larga parte fa la legge 206/2023 – che spezzano il collegamento tra tale patrimonio e la comunità di riferimento.¹¹⁶

Queste riflessioni ruotano intorno alla questione, sottolineata e centrale, dell'impossibilità per la normativa italiana di settore di smarcarsi dal dato materiale. In effetti, non è agevole immaginarsi in che modo si possa agire a tutela di qualcosa che non ha concretezza, di quali *facere* lo Stato possa farsi carico. Gli interventi potrebbero, ad esempio, tutelare i luoghi in cui tali attività si svolgono dagli effetti della globalizzazione: così, recentemente, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che su un bene culturale si possa imporre un vincolo di destinazione d'uso sia per la “conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui risulti l'esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell'integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso

¹¹³ Art. 2, c. 1, l. n. 203/2026; T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè, Milano, 2012, 14-17.

¹¹⁴ Nello stesso senso: F. LENZERINI, *Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples*, cit., 118-120.

¹¹⁵ L. LIXINSKI, *Intangible Cultural Heritage International Law*, cit., 20 ss.

¹¹⁶ F. LENZERINI, *Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples*, cit., 113-114.

incorporato” sia “a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporre la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza”.¹¹⁷ Rimane, però, anche in questo caso necessario prestare attenzione a non “mummificare” il tessuto sociale, urbano e culturale nel tentativo di una strenua tutela di qualcosa che non rappresenta più la realtà della comunità locale: è necessario, in sostanza, un costante bilanciamento degli interessi in gioco.

Tutto ciò, in ogni caso, si basa sulla necessaria esistenza di una chiara definizione di “patrimonio culturale immateriale”, che non sia relegata alle singole disposizioni o ai singoli testi normativi, divenendo quindi una somma frammentata di indicazioni in proposito.¹¹⁸

8. Grandi speranze: la delega al Governo nella legge 152/2024 sulle manifestazioni di rievocazione storica

Sempre in tema di attuazione della Convenzione del 2003, il 1° novembre 2024 è entrata in vigore la legge n. 152, che reca sia disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica, sia una delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Il Capo I, dedicato alla disciplina delle rievocazioni storiche,¹¹⁹ dopo averne fornito la definizione,¹²⁰ introduce una serie di attività che spettano allo Stato per la promozione delle stesse manifestazioni, tra cui la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni tramite l’editoria e i mezzi di comunicazione di massa, il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e lo sviluppo del turismo locale per le manifestazioni di rievocazione.¹²¹ Istituisce, poi, un elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, che un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti ed istituito dal MiC, tenga aggiornato e approvi annualmente.¹²² Infine, introduce deroghe

¹¹⁷ Cons. Stato, A.P., 13 febbraio 2023, n. 5.

¹¹⁸ La necessità di una definizione deve però tenere conto del pericolo dell’attività definitoria in sé, cui sottende una *ratio* di delimitazione e che rischia, pertanto, nel campo del patrimonio culturale intangibile, risultare rigida ed escludente: T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, cit., 6.

¹¹⁹ Definite all’art. 2, comma 2 della l. n. 152/2024 come “rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica”.

¹²⁰ Art. 2, l. n. 152/2024.

¹²¹ Art. 3, l. n. 152/2024.

¹²² Artt. 4-6, l. n. 152/2024.

alla disciplina del porto e uso di armi e in materia di accensioni di fuochi in occasioni di manifestazione di rievocazione storica.¹²³

Tali disposizioni confermano le riflessioni già emerse rispetto alla tendenza del legislatore a tutelare il (prodotto del)¹²⁴ patrimonio culturale immateriale con la *ratio* di renderlo commerciabile e mercificabile “al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale”.¹²⁵ Ancora una volta, infatti, la legge pare utilizzare le manifestazioni variegata del patrimonio italiano per sviluppare la narrazione di una “presunta” identità nazionale che, passando tramite la “valorizzazione dell’immagine dell’offerta socio-culturale”,¹²⁶ sia a beneficio, prima di tutto, di un’utenza turistica a fini commerciali e non custodisca, invece, la vitalità “fine a sé stessa” delle pratiche di una comunità locale.

La prospettiva, non senza sorpresa, pare cambiare di segno con il prosieguo della legge, che, nel Capo II “Disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, suscita grandi speranze di innovazione.

L’art. 10, infatti, afferma che lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo (secondo un dettato che, finalmente, replica il testo dell’art. 2, c. 1 della Convenzione UNESCO del 2003) “alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”.

Sebbene tale formulazione sia inclusa in una disposizione rubricata “principi relativi al patrimonio culturale immateriale”¹²⁷, come a voler implicitamente lasciare al Governo il compito di fornire definizioni, essa, di fatto, già propone un campo di applicazione dettagliato e delimitato. La legge poi indica che agli elementi del patrimonio culturale intangibile, considerati in sé e per sé, lo Stato intende “dare rilievo”, riconoscendone il valore identitario per tre categorie di soggetti.

La prima è quella degli individui, che, se nella Convenzione vengono menzionati in via eventuale e residuale dopo le comunità e i gruppi,¹²⁸ nella legge 152/2024 invece diventano i primi destinatari menzionati. La formulazione proposta dalla Convenzione, costante e uniforme nell’arco di tutto il testo, in realtà, sembra suggerire un ordine gerarchico tra i soggetti beneficiari, che la

¹²³ Artt. 8-9, l. n. 152/2024.

¹²⁴ Art. 3, c. 1, lett. c), con riferimento al “prodotto culturale” delle rievocazioni storiche.

¹²⁵ Artt. 2, c. 1, 3, c. 1, lett. c), l. n. 152/2024.

¹²⁶ Art. 3, c. 1, lett. f), l. n. 152/2024.

¹²⁷ Art. 10, l. n. 152/2024.

¹²⁸ Art. 2, c. 1, Convenzione UNESCO 2003.

legge disattende.¹²⁹ Infatti, gli individui, in ultimo luogo considerati dalla Convenzione, sono da identificarsi in coloro che, *all'interno delle comunità o tra di esse*, possiedono competenze, conoscenze, esperienze o altre caratteristiche distinte e svolgono quindi ruoli specifici nella pratica, nella ricreazione e/o nella trasmissione presente e futura del loro patrimonio culturale immateriale, come custodi culturali, operatori e, se del caso, apprendisti.¹³⁰ Essi vengono, dunque, singolarmente in rilievo solo in quanto appartenenti ad una collettività di riferimento e portatori non di interessi personali ma collettivi, di memoria comune e comunque ancorata ad un patrimonio – ancorché da pochi praticato – condiviso. La primarietà assegnata agli individui dalla legge 152/2024 risulta, in questa luce, pericolosa: essa, infatti, rischia di rovesciare la concezione comunitaria della Convenzione per agevolare, se non favorire, ancora una volta, un approccio imprenditoriale e commerciale al patrimonio culturale immateriale, incentivando l'iniziativa (economica) personale a scapito degli interessi di una comunità.

La seconda categoria è costituita dalle comunità locali, mentre vengono esclusi – o, quantomeno, non esplicitamente, richiamati – i gruppi, che nella Convenzione acquisiscono invece rilevanza autonoma e distinta dalle comunità. Né la Convenzione né le Direttive operative per la sua attuazione, in realtà, tracciano una linea distintiva tra i due concetti.

Una distinzione proposta, ponendo un forte accento sulla prospettiva spirituale, eleva a comunità gli insiemi di individui le cui credenze siano radicate in una sorta di dimensione metafisica (quali dogmi o canoni di fede), mentre i gruppi sarebbero collettivi la cui identità si basa su un interesse condiviso, come la perpetuazione della propria identità culturale o etnologica.¹³¹

Più condivisibile, in quanto ampia, dettagliata ed utile ai fini dell'attuazione della Convenzione, sembra, però, la distinzione proposta nell'autorevole rapporto conclusivo della riunione di esperti sul coinvolgimento delle comunità nella salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, convenuta da UNESCO a Tokyo nel 2006. Esso definisce le comunità come reti di persone il cui senso di identità e di connessione emerge da una relazione storica condivisa che è radicata nella pratica e nella trasmissione de – o nella connessione con – il proprio patrimonio culturale immateriale. La definizione, utilizzando volutamente l'immagine del radicamento nella comunità, pone l'accento su un

¹²⁹ Report of the Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention, UNESCO, Tokyo, 2006, 8.

¹³⁰ Report of the Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention, cit., 9.

¹³¹ G. D'AMICO SOGGETTI, *Article 15 Participation of Communities, Groups, and Individuals Participation and Democracy*, in J. BLAKE, L. LIXINSKI (a cura di), *The 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2020, 302.

senso di appartenenza comune, o un senso di identità, basato sulla condivisione del patrimonio culturale immateriale, che include dunque anche quegli elementi la cui trasmissione intergenerazionale sia (stata) interrotta.¹³² Invece, i gruppi vengono identificati come insiemi di persone all'interno di una comunità o tra comunità diverse che condividono caratteristiche come abilità, esperienza e conoscenze speciali e che quindi svolgono ruoli specifici nella pratica, nella ricreazione e/o nella trasmissione presente e futura del loro patrimonio culturale immateriale come, ad esempio, custodi culturali, operatori o apprendisti.¹³³

Lo stesso rapporto, infine, chiarisce la relazione tra gruppo e comunità: un gruppo può essere considerato come un sottoinsieme di una comunità (o trasversale a più comunità), caratterizzato da una pratica specifica che non è necessariamente condivisa, o non condivisa allo stesso modo, dall'intera comunità stessa.¹³⁴

La mancanza della menzione, all'art. 10 della legge 152/2024, del gruppo tra i soggetti per i quali il patrimonio culturale immateriale appare più frutto di una leggerezza lessicale del legislatore che di un autentico desiderio di sottrarre tale categoria dal campo di tutela. Infatti, i gruppi vengono successivamente menzionati sia nello stesso art. 10, nell'elencazione dell'elemento oggettivo della tutela (manifestazioni che le comunità, i *gruppi* e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale),¹³⁵ sia all'art. 11, comma 2, lett. b), che fa riferimento a "misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei *gruppi* e degli individui". Ciononostante, l'assenza del gruppo nella prima elencazione dei beneficiari non solo sottrae dignità a tale articolazione sociale, ma, a causa dell'incoerenza della lettera nel non fare menzione costante del gruppo nelle diverse disposizioni della legge, indebolisce la tutela offerta a quei gruppi che non si inseriscono in un'unica comunità ma che siano trasversali ad una pluralità di esse.

Infine, distaccandosi dal testo della Convenzione, la legge menziona tra i soggetti per cui il patrimonio culturale immateriale funge da fattore identitario

¹³² Report of the Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention, cit., 9.

¹³³ Report of the Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention, cit., 9.

¹³⁴ Report of the Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention, cit., 9.

¹³⁵ Art. 10, l. n. 152/2024: "Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale."

anche la comunità nazionale. Tale riferimento, che nel presente commento è già stato oggetto di critiche, perché in altre sedi veicola eccessivamente una retorica di identità nazionale unitaria a scapito delle differenze culturali, appare invece, in questa disposizione, accettabile e congruente, se considerata in posizione – come l’ordine delle parole pare suggerire – di subordinazione rispetto agli individui e alle comunità. Infatti, la ricchezza della diversità e della pluralità del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano può diventare (ed è anzi auspicabile che diventi) motivo di curiosità, affezione, interesse e quindi cura anche per chi non sia primariamente “praticante”¹³⁶ degli elementi di tale patrimonio.

Il cambio di paradigma apportato dalla legge sembrerebbe trovare il proprio apice nell’art. 11, che delega il Governo a adottare, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, per assicurarne la salvaguardia più efficace garantendo la più ampia partecipazione delle comunità “praticanti”, nonché per promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio alle generazioni più giovani.¹³⁷

9. Segue: i criteri direttivi per una disciplina organica del patrimonio culturale immateriale

Il comma 2 dell’art. 11 della legge 152/2024, in particolare, sostanzia e dettaglia il nuovo approccio, elencando una serie di principi e criteri direttivi, ascrivibili ad una pluralità di profili, in cui emerge definitivamente una sensibilità che fortemente si accorda con lo spirito della Convenzione e che, se incanalata efficacemente nei decreti legislativi, introdurrebbe in Italia una disciplina di tutela innovativa e pienamente rispettosa degli obblighi discendenti dal diritto internazionale.

Un primo profilo, che si potrebbe definire di tutela “pura”, è quello relativo alla protezione del patrimonio culturale immateriale affinché possa continuare a svilupparsi “in forme libere, aperte e partecipate”.¹³⁸ La legge riconosce infatti il patrimonio culturale immateriale come “strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità” (nazionale).¹³⁹ A questo proposito, sembra voler porre rimedio anche alla questione della cristallizzazione delle manifestazioni culturali immateriali, richiedendo misure volte ad assicurare la “vitalità” – e dunque l’autenticità e l’evoluzione – nonché la “perpetrazione” – quindi l’attualità e la continuità – delle

¹³⁶ Art. 11, c. 2, lett. h), l. n. 152/2024.

¹³⁷ Art. 11, c. 1, l. n. 152/2024.

¹³⁸ Art. 11, c. 2, lett. a), l. n. 152/2024.

¹³⁹ Art. 11, c. 2, lett. a), l. n. 152/2024.

pratiche culturali, che ne permettano, come già richiedeva l'art. 2, c. 1 della Convenzione, la “rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura”.¹⁴⁰ Servente a questi scopi pare essere, infine, la richiesta di “promuovere il recupero, la riqualificazione e l’allestimento, in forme integrate e coerenti con l’ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività”.¹⁴¹

Un secondo profilo, invece, attiene alla trasmissione intergenerazionale del patrimonio culturale immateriale. Ciò include, in prima battuta, la previsione di percorsi formativi ed educativi, anche scolastici ed universitari, volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio intangibile presente sul proprio territorio e la trasmissione delle relative conoscenze.¹⁴² Oltre a tali iniziative, di stampo intellettuale, la disposizione auspica anche la promozione dell’accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità.¹⁴³ L’adozione di misure di tal sorta, già suggerite dall’art. 14 della Convenzione, se efficacemente implementate, potrebbero in effetti incidere sul tessuto sociale di territori – come l’entroterra, le aree rurali e montane, nonché i piccoli centri abitati – che subiscono continuo impoverimento culturale, demografico, abitativo proprio in ragione del loro abbandono da parte delle generazioni giovani, e diventerebbero, in sostanza, misure a tutela degli “stili di vita” diversificati.¹⁴⁴ È la stessa disposizione, d’altronde, a ricordare, sempre in vista dell’adozione dei decreti delegati in materia, che la trasmissione e lo scambio intergenerazionale delle conoscenze, esperienze e pratiche con valore tradizionale ed identitario sono “condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita” e a richiedere, nell’ambito di procedimenti per l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale (evidentemente influenti sul *modus vivendi* di una comunità) una valutazione d’impatto riferita al patrimonio culturale immateriale presente sul territorio.¹⁴⁵ Dette misure, infine, ben si inseriscono nel tracciato del nuovo comma 3 dell’art. 9 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 1/2022, a norma del quale la Repubblica

¹⁴⁰ Art. 11, c. 2, lett. b), l. n. 152/2024.

¹⁴¹ Art. 11, c. 2, lett. t), l. n. 152/2024.

¹⁴² Art. 11, c. 2, lett. m) e s), l. n. 152/2024.

¹⁴³ Art. 11, c. 2, lett. r), l. n. 152/2024.

¹⁴⁴ T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè, Milano, 2012, 17-18.

¹⁴⁵ Art. 11, c. 2, lett. f) e l), l. n. 152/2024.

“Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.”¹⁴⁶

Un terzo gruppo di criteri direttivi attiene, poi, all’interazione tra comunità e tra individui portatori del patrimonio culturale immateriale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della cultura in un “contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco”.¹⁴⁷ La diversità, che nella normativa finora analizzata sembra essere rifuggita in nome di una pretesa unitarietà culturale nazionale, recupera una propria dignità nell’auspicio, formulato dal legislatore alla lett. c) dell’art. 11, c. 2, che il Governo adotti misure per preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi (che in tal sede vengono menzionati come soggetto autonomo) ed individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali. Il concetto viene ribadito, con una formulazione che richiama l’art. 16 della Convenzione, nell’indicazione – che deve essere accolta con estremo favore e che ci si augura caratterizzi l’intero lavoro del Governo – di “incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l’interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami tra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica”.¹⁴⁸

Le tre categorie ora commentate sono, inoltre, accomunate dalla loro rispondenza all’obbligo dell’art. 13, lett. a) della Convenzione di promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società ed integrarne la salvaguardia nei programmi di pianificazione.

Un quarto filone raccoglie, poi, i criteri direttivi che incentivano una forte partecipazione degli individui alla vita delle comunità e di queste alla gestione del patrimonio culturale immateriale, in ossequio al dettato dell’art. 15 della Convenzione. Essi si sommano alla già commentata disposizione (Art. 11, c. 2, lett. r)), in materia di partecipazione dei giovani alla vita delle comunità, che ben può essere catalogata anche sotto questo profilo.¹⁴⁹ In particolare, la delega auspica la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e linguistiche, che, seppure non siano l’oggetto primario della tutela offerta dalla Convenzione, sono in questa sede considerate come veicolo per accedere al patrimonio della propria comunità di riferimento, come “presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità” e “come fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale”.¹⁵⁰ Le comunità, poi, dovrebbero essere coinvolte in procedure partecipative volte a consentire loro di

¹⁴⁶ Art. 9, c. 3, Costituzione.

¹⁴⁷ Art. 11, c. 2, lett. c), l. n. 152/2024.

¹⁴⁸ Art. 11, c. 2, lett. e), l. n. 152/2024.

¹⁴⁹ Art. 11, c. 2, lett. r), l. n. 152/2024.

¹⁵⁰ Art. 11, c. 2, lett. d), l. n. 152/2024.

definire e aggiornare costantemente la documentazione e la catalogazione del patrimonio culturale immateriale contenuto nelle banche dati statali.¹⁵¹

Proprio agli obblighi di catalogazione contemplati agli articoli 11, lett. b) e 12 della Convenzione, è dedicato un quinto gruppo di criteri direttivi, che sostanzialmente propone di adottare un sistema di liste che replichi *in toto* quello internazionale,¹⁵² prevedendo un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e un elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Tali elenchi, che dovrebbero essere aggiornati con la partecipazione dei soggetti “praticanti”, destano invero qualche perplessità. L’elenco nazionale del patrimonio culturale e l’elenco delle buone pratiche si espongono alle criticità, già analizzate, che il sistema delle liste, in sé considerato, manifesta a tutti i livelli, in rapporto ad un patrimonio che intrinsecamente si sottrae a cristallizzazioni ed è invece vivo ed in continua evoluzione, con il rischio conseguente di spostare lo sguardo alla dimensione materiale, al prodotto o, comunque, a schemi predisposti di pratiche e conoscenze. L’elenco del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente, invece, desta ulteriori dubbi: la corrispondente lista, contemplata all’art. 17 della Convenzione, a livello internazionale, infatti, mira a tutelare quegli elementi del patrimonio culturale che in contesti particolari rischiano di estinguersi definitivamente e a portare l’attenzione degli Stati ad un comune obiettivo di preservazione di essi. A livello nazionale, invece, al fine di mantenere l’obiettivo ultimo di custodire gli elementi del patrimonio culturale immateriale che rischiano di estinguersi, sembrerebbe più appropriato prevedere misure più penetranti ed incisive, di stampo esecutivo e sostanziale, superando l’approccio ricognitivo e dichiarativo delle liste, al fine di introdurre rapidamente una tutela effettiva degli elementi in pericolo imminente.

L’ultimo profilo, infine, attiene alla sistematizzazione della disciplina preesistente. In particolare, la delega richiede al Governo di razionalizzare le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di patrimonio culturale immateriale, le norme relative all’organizzazione di eventi ad esso connessi, oggi affidate ad una pluralità di interventi legislativi iper-settoriali e frammentati e le norme inerenti all’autorizzazione allo svolgimento delle attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale.¹⁵³ Affida, poi, al Governo il compito di prevedere un coordinamento tra le azioni a salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale che, pur valorizzando la differenza tra essi, preveda un raccordo tra le discipline, del tutto auspicabile se

¹⁵¹ Art. 11, c. 2, lett. h) e u), l. n. 152/2024.

¹⁵² Artt. 12, 16, 17, 18, Convenzione UNESCO 2003.

¹⁵³ Art. 11, c. 2, lett. i), n), o) e c. 3, l. n. 152/2024.

si considera le caratteristiche riferibili ad entrambi gli “assetti” di molti elementi del patrimonio culturale.¹⁵⁴

Alla luce di questi criteri, che sembrano rispondere in modo ampio alle necessità di tutelare il patrimonio intangibile, variamente declinate, e che puntualmente si riconnettono agli obblighi imposti agli stati dalla Convenzione, si può trarre una prima positiva valutazione del contenuto della delega, ponendo su essa e sui decreti legislativi che ne conseguiranno speranze di adeguata tutela del patrimonio culturale immateriale in Italia.

10. Note conclusive

La tutela del patrimonio culturale immateriale in Italia, anche dopo l'introduzione della legge 206/2023 e della legge 152/2024 appare ancora oggi insufficiente in termini di efficacia. Se gli obblighi della Convenzione UNESCO del 2003 inerenti alla catalogazione e identificazione del patrimonio culturale immateriale, nonché l'istituzione di organi a ciò deputati, possono dirsi potenzialmente assolti, mancano invece strumenti in grado di tutelare la dimensione evolutiva e “vivente” di tale patrimonio, nonché le comunità che ne sono portatrici.

La perdurante mancanza di una disciplina organica e unitaria conduce ad una salvaguardia a macchia di leopardo sia in senso verticale, tra iniziative nazionali e regionali, sia in senso orizzontale, laddove alcuni settori, per una combinazione di disposizioni legislative, godono di una tutela maggiore rispetto ad altri. L'assenza di una definizione comune di patrimonio intangibile è la fonte primaria di questa disparità di trattamento tra i vari elementi di tale patrimonio, cui la legge 203/2026 contribuisce con interventi settoriali e differenziati.

Solo con l'adozione dei decreti legislativi in attuazione della delega contenuta all'art. 11 della legge 152/2024 per una disciplina organica del patrimonio culturale immateriale – attesi entro aprile del 2026 – sarà possibile valutare le future prospettive della tutela di tale patrimonio nell'ordinamento italiano e un adeguato adempimento degli obblighi scaturenti dalla Convenzione UNESCO del 2003. L'auspicio è che il Governo sappia efficacemente importare nei decreti lo spirito della Convenzione e della delega, per contribuire a costruire davvero “una società aperta, plurale, pacifica e democratica”.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Art. 11, c. 2, lett. p), l. n. 152/2024.

¹⁵⁵ Art. 11, c. 2, lett. e), l. n. 152/2024.